

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-6882 del 29/12/2023 |
| Oggetto | D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO), SITA IN VIA VALLE N.21, LOC. FOSSOLI, IN COMUNE DI CARPI (MO). (RIF. INT. N. 124/00664670361) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: MODIFICA NON SOSTANZIALE |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-7151 del 29/12/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | ANNA MARIA MANZIERI |

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **AIMAG S.P.A.** – INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO), SITA IN VIA VALLE N.21, LOC. FOSSOLI, IN COMUNE DI CARPI (MO). (RIF. INT. N. 124/00664670361)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2124/2018”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata, inoltre, la D.G.R. 13 ottobre 2003, n. 1991 “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;

premesso che per il settore di attività oggetto della presente sono disponibili:

- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della commissione Europea del 10/08/2018 con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato “BAT conclusions”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2018;
 - il REF “JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations” pubblicato dalla Commissione Europea nel Luglio 2018;
 - il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea;
- richiamati:
- la L. 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
 - le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 6/2/20 per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;
 - il regolamento CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla **Determinazione n. 3849 del 28/07/2022** rilasciata da Arpae ad AIMAG S.p.A., avente sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell’installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico) con una capacità superiore a 75 Mg al giorno (punto 5.3.b.1 All. VIII - D.Lgs. 152/06), sita in Via Valle n. 21, in Loc. Fossoli di Carpi (MO);

richiamate la **Det. n. 401 del 27/01/2023** e la **Det. n. 2757 del 29/05/23** di modifica non sostanziale AIA rilasciata dal SAC ARPAE di Modena;

richiamata la domanda di modifica non sostanziale dell’AIA presentata dalla Ditta in data 30/10/2023 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 184045 del 30/10/2023, successivamente integrata in data 07/12/2023 con prot. n. 208555, con la quale dichiara che *“al fine di consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria dei capannoni, per il 2024 si rende necessaria una significativa riduzione delle quantità avviate a trattamento, che comporterà un utilizzo parziale delle aree impiantistiche disponibili. E’ previsto, infatti, di ritirare un quantitativo di rifiuti a recupero nell’impianto 3 (DA+COMPOSTAGGIO), in misura tale da garantire il trattamento nelle sole aree del digestore anaerobico e biotunnel.*

Le aree che si prevede di utilizzare saranno le seguenti:

- *Digestore anaerobico*
- *Biotunnel (sia per la fase di bioossidazione che maturazione)*
- *Capannone 0*

prevedendo quindi:

- a) di completare la fase di maturazione nei biotunnel, anziché utilizzare i capannoni 1-2-3, garantendo i giorni di trattamento minimi previsti in autorizzazione al punto D2.8.16, e la tracciabilità dei flussi [...];*

- b) di effettuare l'operazione di vagliatura nel capannone 0 mediante vaglio mobile, come già attualmente previsto in autorizzazione, mentre non si prevede di utilizzare il capannone della vagliatura (ove attualmente è presente il sistema di vagliatura elettrico fisso);
- c) in merito all'impianto 2, si prevede di effettuare la biostabilizzazione della frazione organica (EER 19 12 12) sotto il capannone 0, come già previsto in autorizzazione, garantendo la separazione fisica delle operazioni svolte e con l'identificazione anche mediante cartelli delle aree di lavorazione e deposito rifiuti.

Al fine di poter concludere tutte le operazioni di trattamento delle quantità ricevute sino al 31.12.2023 e garantire la tracciabilità dei flussi, si stima di dover utilizzare i capannoni 1-2-3 sino al 30.6.2024, mentre il processo di trattamento con le nuove modalità indicate in precedenza verrà attivato con l'attivazione della 1° partita del 2024.

In ogni caso, verrà data comunicazione del completo svuotamento dei capannoni 1-2-3 e non utilizzo della linea di vagliatura fissa nel capannone di vagliatura al termine delle operazioni.

Nulla viene a modificarsi per quanto attiene il monitoraggio dei processi, come indicato in autorizzazione.

AIMAG si riserva di comunicare entro il 30.09.2024 un aggiornamento delle previsioni di gestione dell'impianto.

A seguito delle modifiche sopra illustrate, si prevede di interrompere il sistema di aspirazione a servizio dei capannoni 1-2-3 e vagliatura, e quindi l'emissione E1, dalla data di comunicazione del completo svuotamento dei capannoni 1-2-3 e non utilizzo della linea di vagliatura fissa nel capannone di vagliatura”.

In relazione a quanto sopra dichiarato il gestore richiede le seguenti modifiche:

- I.** - di non realizzare la copertura del biofiltro E4, nè il camino di emissione, ma solo lo scrubber a monte visti gli elevati costi di realizzazione e la ridotta presenza di lamentele in merito alle emissioni odorigene. Richiede il posticipo di tale installazione al 31/12/2024 e, quindi, anche il posticipo dei controlli previsti nella tabella delle emissioni “stato futuro con compensazioni” e del controllo trimestrale per 12 mesi delle sostanze odorigene e portate;
- la sospensione della realizzazione dei lavori previsti sul biofiltro E1 sino a nuove comunicazioni da parte di AIMAG sull'utilizzo dei capannoni interessati dall'aspirazione del biofiltro E1 (capannoni 1-2-3 e vagliatura);
 - l'interruzione dell'emissione E1 dalla data di comunicazione del completo svuotamento dei capannoni 1-2-3 e non utilizzo della linea di vagliatura fissa del capannone della vagliatura, applicando quanto previsto al punto D2.4.2.30 (gestione punti di emissione in periodo di inattività prolungato);
 - la possibilità di utilizzare gli stoccaggi presenti nel capannone di vagliatura al solo fine di posizionare i rifiuti derivanti dal trattamento di vagliatura finale, dell'ammendante e del biostabilizzato, prima dell'uscita dall'impianto, per una migliore gestione operativa degli spazi. Tali stoccaggi risultano confinati con telo ad impacchettamento, dotati di pavimentazione in c.a. e copertura;
 - di prorogare **al 31/03/2025** la valutazione acustica di cui al **punto 17 sezione D2.2 punto c)** della Det. n. 2757 del 29/05/2023 a completamento dei lavori d'installazione dello scrubber per il biofiltro E4;
- II.** la modifica della descrizione della Fase 5 di Maturazione del “Compostaggio del rifiuto organico da raccolta differenziata e rifiuti agroindustriali - Schema 5” riportato alla Sezione C1.2 dell'Allegato I dell'AIA, prevedendo la fase di maturazione anche all'interno dei biotunnel, sostituendo con la seguente dicitura:

“La miscela derivante dalla fase di biossificazione viene estratta dalle celle tramite pala meccanica e scaricata:

- nei capannoni di maturazione attraverso autocarro con cassone scarrabile, dotato di telo di copertura, oppure, pala gommata. La fase di maturazione avviene in tre capannoni coperti e tamponati perimetralmente con strutture fisse (muri in c.a. e strutture grecate in lamiera) e/o mobili (teli ad impacchettamento). Tutti i capannoni sono dotati di pavimentazione in c.a. ed aspirati con convogliamento delle arie esauste ai biofiltri E1 ed E26. Tutta l'area impiantistica è fornita di rete fognaria delle acque nere, anche nei pressi dei capannoni. La durata della fase di maturazione è indicativamente compresa tra 30 e 45 giorni nel corso dei quali il materiale viene movimentato con pale meccaniche e/o rivoltacumuli, aerando in questo modo la massa e consentendo l'apporto di ossigeno per il completamento del processo di compostaggio.
- all'interno delle celle del biotunnel garantendo una durata della fase di maturazione compresa tra 30 e 45 giorni, nel corso dei quali il materiale viene movimentato con pale meccaniche o con areazione forzata operata attraverso un sistema di ugelli insufflatori posizionati a pavimento. Alla fine della fase di maturazione la cella viene scaricata ed avviata alla fase di vagliatura”.

III. la modifica di alcuni punti della **Sezione D2.8** - Gestione rifiuti dell'Allegato I dell'AIA, in particolare:

- al fine di migliorare la programmazione dei viaggi di rifiuto ligneo celluloso in uscita dall'impianto di Fossoli e destinato all'impianto di compostaggio AIMAG di Massa Finalese, il gestore richiede di aumentare i flussi in ingresso in R13 dei rifiuti aventi codici EER 20 02 01, 20 01 38 e 19 12 07 fino ad un massimo di **5.000 ton/10.750 m³**. Successivamente, all'avvio al trattamento nell'impianto di Fossoli, si procederà con l'operazione di scarico R03.

Inoltre, ai fini di una migliore organizzazione dei flussi di trattamento, compresa la possibilità di operare una trasferimento della frazione organica EER 20 01 08 dall'impianto di Fossoli all'impianto di compostaggio di Massa Finalese, il gestore richiede di poter ingressare una parte di EER 20 01 08 in R13, che verrà scaricata in una delle due piazzole di scarico presenti nel biotunnel, per una capacità pari a **86 ton/98 m³** (la metà della capienza attuale delle piazzole di scarico). Successivamente, verrà avviato all'operazione di trattamento R03 (DA, compostaggio o trasferimento presso l'impianto AIMAG di Massa Finalese).

A seguito di tale richiesta si rende necessario anche modificare la quantità in stoccaggio in R13 di cui al **punto 4 della Sezione D2.8** della Det. n. 3849 del 27/08/2022, secondo i quantitativi suddetti;

- in relazione alle modalità di gestione il gestore richiede di modificare il **punto 12 della Sezione D2.8** integrandolo con la possibilità di vagliare esternamente su platea impermeabilizzata, in caso di fermi per manutenzione della linea di vagliatura o per interventi di manutenzione straordinaria dei capannoni dove è ad oggi autorizzata la vagliatura, con integrazione della frase:

“Per la vagliatura potrà essere usato il vaglio fisso o quello mobile, a seconda delle esigenze produttive; inoltre, in caso di fermi per manutenzione della linea fissa o mobile di vagliatura, o per interventi di manutenzione straordinaria dei capannoni dove è ad oggi autorizzata la vagliatura, è consentita la possibilità di vagliare esternamente su platea impermeabilizzata”;

- in relazione agli stoccaggi, in previsione di ritirare una parte di rifiuti organici in R03, il gestore propone di modificare la tabella di cui al **punto 21.A della Sezione D2.8** come di seguito:

| Tipo di rifiuto | Modalità di stoccaggio | Quantitativo massimo istantaneo autorizzato | |
|--|--|---|-----|
| | | mc | t |
| Frazione organica da raccolta differenziata, scarti agroindustriali, parte di rifiuti urbani e simili non compostata | Piazzole in c.a. all'interno della sezione di ricevimento, miscelazione capannone biotunnel aerobici | 97 | 89 |
| | Piazzola in c.a. e area dedicata all'interno del capannone | 560 | 500 |
| Rifiuti lignocellulosici tal quali e triturati | Piazzale scoperto in c.a. | 250 | 500 |

- eliminazione del **punto a) della prescrizione 23 sezione D2.8**;
- modifica della **prescrizione 24 sezione D2.8** come segue:

“Relativamente alle operazioni di messa in riserva R13:

- tutti i rifiuti presenti all'interno dell'impianto che sono destinati alla messa in riserva R13 devono essere identificati con relativo codice EER e separati fisicamente mediante paver o altre strutture idonee;*
- la zona di stoccaggio in R13 dei rifiuti lignocellulosici, compresa anche la riduzione volumetrica da effettuarsi tramite tritovagliatura, è identificata nella planimetria degli stoccaggi (Allegato 3D) nelle aree M5 e M5D;*
- la zona di stoccaggio R13 della forsu (20 01 08) è identificata nell'area M4a riportata nell'Allegato 3D;*
- il rifiuto EER 15 01 06 “imballaggi in materiali misti” deve provenire dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati ed essere costituito solo da vetro e lattine in quantità variabile (vista la provenienza è ammessa una piccola quota marginale di impurezze);*
- è consentita la messa in riserva R13 dei rifiuti codice EER 15 01 06 “imballaggi in materiali misti”, EER 15 01 07 “imballaggi in vetro” e codice EER 20 01 02 “vetro”. Il rifiuto (vetro) deve essere stoccato in apposita area delimitata da elementi prefabbricati autostabili e portanti di altezza pari a 4 metri. Sul lato libero dell'area di stoccaggio deve essere presente un canale di drenaggio prefabbricato con griglia a fessure in ghisa raccordata al pozzetto sedimentatore/disoleatore e, quindi, con la rete fognaria dell'impianto;*
- I rifiuti codice EER 15 01 06 (imballaggi in materiali misti), EER 15 01 07 (imballaggi in vetro) e EER 20 01 02 (vetro) dovranno essere destinati a impianti di recupero (operazioni da R1 a R12 diverse da R13);*
- presso l'impianto è ammessa l'operazione di messa in riserva R13 in cassoni con coperchio per i rifiuti codici EER 04 02 21 “rifiuti da fibre tessili grezze” e 04 02 22 “rifiuti da fibre tessili lavorate”.*

- IV. la modifica al **punto 2 sezione D2.9 - End of waste (EoW)**, in particolare, si prevede di rendere versatili le aree di stoccaggio in modo da ottimizzare al meglio le necessità operative, prevedendo la possibilità di stoccare rifiuti o prodotti (ACM/ACV) mantenendo le separazioni mediante paver ed identificando i materiali stoccati. A tale proposito, alla domanda di modifica non sostanziale viene allegata “planimetria degli stoccaggi” aggiornata ad Ottobre 2023 e si richiede la modifica della prescrizione come di seguito dettagliato:

“Nell’area esterna (individuata Allegato 3D “Planimetria stoccaggi” Ottobre 2023) è consentito lo stoccaggio dell’ammendante compostato misto in attesa di commercializzazione per un quantitativo massimo istantaneo pari a 4.000 t e di ammendante compostato verde per un quantitativo istantaneo pari a 2.000 t. Entro il 31/12/2024 i materiali dovranno essere depositati all’interno del capannone di stoccaggio degli ammendanti (ACM e ACV) che dovrà essere dotato di aspirazione e idoneo trattamento delle arie esauste”;

- V. l’eliminazione della **prescrizione 16 della sezione D2.2** dell’Allegato I dell’AIA relativa al collaudo acustico in quanto, ad oggi non saranno realizzate le due nuove celle, quindi, l’edificio biotunnel rimarrà nella configurazione attuale con n.18 celle;
- VI. richiesta di eliminazione del punto di emissione E20 dal quadro delle emissioni autorizzate riportato al **punto 1 della Sezione D2.4 dell’Allegato I dell’AIA** perché si provvederà a convogliare le captazioni associate allo stesso al biofiltro collegato al punto di emissione E4 (come da comunicazione del 29/08/2023 prot. n. 3850);

dato atto che il 23/10/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata;

richiamato il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Unità Presidio Territoriale di Carpi recante prot. n. 220793 del 29/12/2023, nel quale viene espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio delle modifiche richieste ed i cui contenuti sono recepiti nel presente atto e di seguito dettagliati:

1. in merito a quanto richiesto dal gestore nell’elenco riportato al **punto I** suddetto si esprimono le seguenti valutazioni:
 - a) si ritiene necessario che il gestore **entro il 30/09/2024** invii una relazione di aggiornamento (nella forma di domanda di modifica AIA) in merito alla gestione dell’impianto rispetto a quanto autorizzato con il presente atto. Nella documentazione da presentare, in ogni caso, dovrà essere prevista la completa aspirazione dei capannoni entro il 31/12/2024. Qualora il gestore intenda modificare quanto previsto nel quadro delle emissioni autorizzato nel presente atto (con particolare riferimento alle emissioni E1 ed E4), alla documentazione dovrà essere allegato anche un aggiornamento del modello di ricaduta delle sostanze odorigene;
 - b) si ritiene accoglibile la richiesta di sospensione dei lavori previsti sul biofiltro dell’emissione E1 (chiusura, installazione scrubber e camini), motivata dalle opere di manutenzione straordinarie da eseguire nei capannoni 1-2-3, con conseguente sospensione della attività all’interno di questi e dello spegnimento della linea di vagliatura fissa presente nel capannone dedicato. L’emissione E1 potrà essere spenta solo ad avvenuto svuotamento dei materiali in lavorazione ricevuti entro il 31/12/2023 (previsto indicativamente per il 30/06/2024). Il Gestore, almeno 15 giorni prima dello spegnimento dell’emissione E1, dovrà inviare comunicazione che attesti il completo svuotamento dei capannoni 1-2-3 e l’inattività della linea di vagliatura fissa nel capannone E. A seguito dello spegnimento dell’emissione dovranno essere sospese anche le attività della linea di vagliatura fissa (capannone E);
 - c) durante il periodo transitorio (dal 01/01/2024 - a data di completo svuotamento capannoni e fermata E1, indicativamente al 30/06/2024) il monitoraggio dei parametri previsti in AIA sull’emissione E1 dovrà essere effettuato con frequenza bimestrale, invece, che semestrale. In caso di svuotamento anticipato dei capannoni, potranno essere interrotti i monitoraggi previa comunicazione;
 - d) le operazioni di maturazione della linea di qualità dovranno essere effettuate all’interno dei

biotunnel e la biostabilizzazione della frazione organica e le operazioni di vagliatura con vaglio mobile dovranno essere effettuate nel capannone 0;

- e) si ritiene accoglibile, sino al 31/12/2024, la richiesta di poter effettuare lo stoccaggio dei sovvalli, del biostabilizzato finito e di quello in attesa di vagliatura anche all'interno dei capannoni E, 1, 2, 3 anche in assenza di aspirazione, in attesa della comunicazione sulle nuove previsioni di gestione dell'impianto;
- f) gli stoccaggi della frazione umida dell'impianto 2 e del materiale grezzo, invece, devono essere effettuati in capannoni dotati di aspirazione;
- g) in attesa della realizzazione del capannone di stoccaggio dei prodotti finiti (scadenza al 31/12/2024), si ritiene accoglibile la richiesta di stoccare i compost ACM e ACV all'interno dei suddetti capannoni, in assenza di aspirazione, in quanto situazione migliorativa rispetto allo stoccaggio in esterno;
- h) le operazioni di vagliatura con vaglio fisso (capannone E), successivamente allo spegnimento dell'emissione E1, potranno essere effettuate solo in caso di emergenza (manutenzione/rottura vaglio mobile, ...) **sino al 31/12/2024**, previa tempestiva comunicazione ad Arpae;
- i) in virtù del prossimo spegnimento di E1, che allo stato attuale rappresenta la sorgente più significativa dell'impianto, attualmente si ritiene accoglibile la richiesta di non procedere alla chiusura e convogliamento a camino dell'emissione E4 e prevedere solamente l'installazione dello scrubber a servizio della stessa. Tuttavia, non si concorda con la richiesta di proroga di realizzazione dello scrubber al 31/12/2024, ritenendo più congrua la **proroga al 30/06/2024**.

Inoltre, preventivamente alla riattivazione dell'emissione E1, sarà necessario procedere all'adeguamento autorizzato per la stessa e riportato anche nel quadro delle emissioni della presente modifica (scrubber, copertura biofiltri e camini) ed anche all'adeguamento completo dell'emissione E4 (copertura del biofiltro e realizzazione dei 2 camini di 9 m d'altezza) o, in alternativa, alla presentazione di un nuovo studio modellistico attestante il mantenimento dei livelli odorigeni previsti in fase di riesame;

- j) si ritiene accoglibile la richiesta di **posticipare al 31/03/2025** la valutazione d'impatto acustico completa dell'installazione, con misurazioni, prescritta al punto D2.2.17 c) della Det. n. 2757 del 29/05/23;
 - k) si ritiene necessario aggiornare il quadro delle emissioni autorizzato come riportato nella successiva sezione prescrittiva del presente atto;
2. si esprime nulla osta in merito a quanto richiesto dal gestore nell'elenco riportato ai **punti II, V e VI**; in particolare, si prende atto:
 - dell'aggiornamento della descrizione della Fase 5 di Maturazione del "Compostaggio del rifiuto organico da raccolta differenziata e rifiuti agroindustriali - Schema 5" riportato alla Sezione C1.2 dell'Allegato I dell'AIA,
 - della rinuncia alla realizzazione di ulteriori due celle e, quindi, della decadenza della necessità di effettuare il collaudo acustico prescritto in AIA. Sarà eliminato il riferimento di tali celle anche dal quadro delle emissioni autorizzate;
 - dell'eliminazione del punto di emissione E20 con convogliamento delle captazioni associate allo stesso al biofiltro collegato al punto di emissione E4;
 3. in merito a quanto richiesto dal gestore nell'elenco riportato al **punto III** si esprimono le seguenti valutazioni:

- non si ravvisano elementi ostativi all'aumento delle quantità di rifiuti lignocellulosici e rifiuti biodegradabili gestiti in R13, fatto salvo che gli stessi dovranno essere stoccati separatamente e chiaramente identificati rispetto a quelli ingressati in R3. Si ritengono accettabili le proposte del Gestore di eliminare il **punto a) della prescrizione 23 sezione D2.8** (rif. Det. n. 401 del 27/01/2023) e di modificare la **prescrizione 24 della sezione D2.8**;
- per quanto riguarda la possibilità di effettuare in situazioni di emergenza e/o manutenzioni straordinarie le attività di vagliatura in ambiente esterno, si ritiene che, in attesa della definizione delle nuove previsioni di gestione dell'impianto, dette attività possano essere svolte esclusivamente nelle modalità già dettagliate nelle valutazioni espresse per il punto I;

4. in merito a quanto richiesto dal gestore al **punto IV** si ritiene possibile accogliere la modifica proposta specificando che la Planimetria "stoccaggi Allegato 3D - Ottobre 2023" può ritenersi rappresentativa della condizione di esercizio "normale". Per il periodo in cui l'emissione E1 rimarrà disattivata, si dovrà fare riferimento alle condizioni e prescrizioni per gli stoccaggi già indicate ai punti precedenti;

considerato che il gestore a seguito della variazione dei quantitativi dei rifiuti associati all'operazione R13 dovrà presentare opportuna garanzia finanziaria, o integrare mediante appendice quella già prestata, per l'importo definito nella successiva sezione prescrittiva;

considerato che alla luce delle valutazioni e dei contenuti riportati nel contributo suddetto ed accolte interamente, si ritiene necessario modificare/aggiornare alcune prescrizioni riportate nella sezione D dell'Allegato I come riportato nella successiva sezione prescrittiva della presente modifica non sostanziale AIA, tenendo in considerazione i nuovi documenti tecnici presentati e valutati e le scadenze richieste;

preso atto che non varia la capacità massima di trattamento autorizzata e non sono previste variazioni significative alle restanti matrici ambientali;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come non sostanziali e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la D.D.G. n. DEL-2023-100 del 23/10/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale - Disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna", con la quale sono stati rinnovati gli incarichi di funzione in scadenza al 31/10/2023, dal 1/11/2023 e sino al 31/03/2024;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 108/2022 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

reso noto che:

- come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale n. D.D.G. n.100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

L'incaricata di funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione **3849 del 28/07/2022 e successive modifiche** ad AIMAG S.P.A. avente sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell'installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico - compostaggio) con una capacità superiore a 75 Mg al giorno (punto 5.3.b.1 All. VIII - D.Lgs. 152/06) sita in Via Valle n. 21 in Loc. Fossoli, in Comune di Carpi (MO), come di seguito indicato:

A) la descrizione riportata alla **Sezione C1.2 dell'Allegato I dell'AIA - Fase 5 di Maturazione** del "*Compostaggio del rifiuto organico da raccolta differenziata e rifiuti agroindustriali - Schema 5*" è sostituita con quanto già riportato al **punto II** nella sezione descrittiva del presente atto;

B) La **Sezione D2.2 "Comunicazioni e requisiti di notifica"** dell'Allegato I dell'AIA, è sostituita dalla seguente:

"D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica"

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare **ad Arpae di Modena e Comune di Carpi annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:

- i dati relativi al piano di monitoraggio;
- un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
- un approfondito commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
- documentazione attestante il mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e/o registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore trasmetterà **entro il 31 dicembre di ciascun anno** con nota scritta agli Enti Competenti il calendario annuale dei campionamenti dell'anno successivo. Arpae di Modena potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del gestore.
3. Il gestore deve **comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione** (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Carpi. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 29-nonies comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
4. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa Arpae di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in *materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
5. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena e i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone Arpae di Modena.
7. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE ed, in particolare, dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso.

In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA).

8. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “*verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento*” di cui all'art. 29-ter comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo o acque sotterranee.
9. Le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati, potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordicesimo comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.
10. Il gestore nel caso in cui in futuro intenda riattivare a servizio di nuove attività le aspirazioni associate alle linee A e B che erano funzionali ad attività attualmente cessate (impianto 1), confluenti al punto di emissione E1, dovrà presentare preventiva richiesta di modifica all'autorizzazione.
11. Il gestore **entro il 30/09/2024** deve presentare domanda di modifica AIA in cui:
 - sia presente una relazione di aggiornamento in merito alla gestione dell'impianto rispetto a quanto autorizzato con il presente atto (allegando planimetrie aggiornate, se necessario);
 - sia prevista la completa aspirazione dei capannoni entro il 31/12/2024.

Qualora il gestore intenda modificare quanto previsto nel quadro delle emissioni autorizzato nel presente atto (con particolare riferimento alle emissioni E1 ed E4), alla documentazione dovrà essere allegato anche un aggiornamento del modello di ricaduta delle sostanze odorigene.
12. Il gestore può procedere allo spegnimento dell'emissione E1 solo ad avvenuto svuotamento dei materiali ricevuti entro il 31/12/2023 in lavorazione nei capannoni 1-2-3 (previsto indicativamente per il 30/06/2024) e sospensione dell'attività della linea di vagliatura fissa nel capannone E. A tal proposito, **almeno 15 giorni prima dello spegnimento dell'emissione E1** dovrà essere inviata ad ARPAE di Modena e Comune di Carpi una comunicazione che attesti l'avvenuto completamento delle azioni suddette.
13. Durante il periodo transitorio che va dal 01/01/2024 alla data di completo svuotamento capannoni e fermata E1 (indicativamente al 30/06/2024) il monitoraggio dei parametri previsti in AIA sull'emissione **E1** dovrà essere effettuato con frequenza bimestrale, invece, che semestrale. In caso di svuotamento anticipato dei capannoni, potranno essere interrotti i monitoraggi previa comunicazione ad ARPAE di Modena.
14. In merito agli interventi di mitigazione delle emissioni odorigene il gestore:

- a. in virtù del prossimo spegnimento di E1, che allo stato attuale rappresenta la sorgente odorigena più significativa dell'impianto:
- i. sono sospesi i lavori di adeguamento previsti per l'emissione E1;
 - ii. **entro il 30/06/2024** deve essere installato lo scrubber a monte del biofiltro a servizio dell'emissione E4, mentre è sospesa la chiusura ed il convogliamento a camino dell'emissione E4;
 - iii. il gestore, preventivamente alla riattivazione dell'emissione E1, deve effettuare l'adeguamento autorizzato per la stessa (realizzazione degli scrubber, della copertura dei biofiltri e dei n. 6 camini) ed anche l'adeguamento completo dell'emissione E4 (copertura del biofiltro e realizzazione dei n. 2 camini), il cui dettaglio è riportato nel quadro delle emissioni della presente modifica o, in alternativa, presentare un nuovo studio modellistico attestante il mantenimento dei livelli odorigeni previsti in fase di riesame, come previsto al punto 11;

Si rammenta che gli adeguamenti associati ai punti di emissione E1 ed E4 devono essere realizzati nel rispetto di quanto riportato nelle relazioni tecniche e planimetrie allegate alla domanda di modifica presentata in data 29/03/2023 (assunta agli atti con prot. n. 50229) e di quanto riportato nel quadro delle emissioni del presente atto di modifica;

- b. **entro il 31/12/2024** dovrà provvedere alla costruzione di un capannone per lo stoccaggio dei prodotti finiti (ammendante compostato misto e ammendante compostato verde) dotato di aspirazione convogliata e trattamento delle emissioni con scrubber e successivo biofiltro (E27) che sostituirà l'attuale area n.1 di stoccaggio del compost. **Almeno 6 mesi prima della scadenza fissata** il gestore dovrà presentare ad ARPAE di Modena relazione in merito al nuovo edificio, comprendente scheda riportante le caratteristiche tecnico costruttive dei sistemi di aspirazione ed abbattimento (scrubber e biofiltro) e planimetrie aggiornate sia delle emissioni in atmosfera, che rispetto ai percorsi delle acque meteoriche ricadenti sul nuovo fabbricato. Il progetto potrà essere realizzato solo previo rilascio di specifico nulla osta;
- c. **entro il 31/12/2025** dovrà provvedere a realizzare una tettoia in calcestruzzo di circa 2.140 m² sopra l'area di stoccaggio del legno triturato con superficie maggiore (area di stoccaggio n.3). Inoltre, **almeno 6 mesi prima della scadenza fissata** il gestore dovrà presentare ad ARPAE di Modena il progetto associato alla tettoia in cui siano evidenziati anche i percorsi delle acque meteoriche ricadenti sulla stessa.

Per ognuno degli interventi sopra elencati, entro le scadenze fissate, il gestore dovrà inviare breve relazione dei lavori eseguiti, con riscontro fotografico.

In merito alla realizzazione delle strutture suddette il gestore dovrà rapportarsi con il comune per gli aspetti di competenza.

Si rimanda alla sezione D2.4 “*Emissioni in atmosfera*” dell'Allegato I dell'AIA, integrata con le modifiche riportate nel presente atto, per le prescrizioni associate alle caratteristiche delle emissioni autorizzate e per le prescrizioni relative alla messa in esercizio ed a regime degli impianti modificati e successivi adempimenti.

15. Il gestore deve dotare i biofiltri a servizio delle emissioni E1, E4 ed E27 dei dispositivi di controllo relativi al funzionamento degli stessi (prescritti nella sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA ed attualmente presenti sui biofiltri associati ad E2, E3 ed E26), il cui acquisto dovrà essere previsto unitamente agli scrubber, in modo da

effettuarne l'installazione contestuale entro le date stabilite per la realizzazione delle compensazioni di cui al precedente punto.

16. In merito alla realizzazione del capannone dello stoccaggio dell'ammendante e della realizzazione della tettoia di copertura dell'area di stoccaggio del legno triturato, dovrà essere valutato l'aumento del volume delle acque bianche che ne consegue e, preliminarmente alla realizzazione degli interventi suddetti, dovranno essere fornite valutazioni circa il collegamento al punto di scarico verificandone l'invarianza idraulica.
17. Gli sfiati associati al percolato dotto sono da considerarsi parte integrante delle emissioni diffuse generate dall'impianto. Per ogni modifica e/o aumento degli sfiati indicati nelle planimetrie agli atti il gestore dovrà provvedere ad inviare una comunicazione ed una planimetria aggiornata riportante la loro collocazione.
18. Il gestore dovrà:
 - a. realizzare gli impianti tecnologici a servizio delle emissioni E1 ed E4 nel rispetto delle caratteristiche acustiche riportate dal tecnico competente in acustica (TCA) nello "*Studio previsionale di impatto acustico per integrazione impiantistica relativa alla realizzazione di impianti di aspirazione su biofiltri E1-E2-E3-E4-E26 [...]*" redatto a febbraio 2023, allegato alla domanda di modifica non sostanziale del 29/03/2023. Ognuna delle sorgenti di nuova adozione, non dovrà emettere componenti tonali sia nel funzionamento singolo, che cumulato a breve ed a media distanza;
 - b. realizzare gli impianti proposti seguendo le specifiche indicazioni contenute nei paragrafi "*14-prescrizioni per la realizzazione dei camini e delle condotte aerauliche*" e "*15- caratteristiche acustiche di isolamento e assorbimento delle cabine*", dello studio previsionale di impatto acustico suddetto;
 - c. effettuare **entro il 31/03/2025** una valutazione d'impatto acustico completa dell'installazione al fine di verificare il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali diurni e notturni. L'indagine fonometrica dovrà essere effettuata nelle postazioni di misura indicate nello studio previsionale agli atti. Tale valutazione andrà a sostituire quella che era prevista al 31/10/2023 (valutazione completa presentata come da piano di monitoraggio) e varrà anche come relazione acustica di collaudo finale dopo gli interventi di modifica autorizzati con il presente atto. Entro la medesima scadenza la relazione dovrà essere inviata ad ARPAE di Modena ed al Comune di Carpi e nella stessa, oltre ai risultati ottenuti dall'indagine fonometrica:
 - dovranno essere riportate le caratteristiche acustiche e geometriche delle sorgenti e delle opere di mitigazione diverse effettivamente installate/realizzate;
 - dovrà essere riportata l'analisi spettrale del rumore;
 - dovrà essere riportata planimetria in cui siano indicate le sorgenti, i punti a confine presso cui sono state effettuate le misurazioni (diurne e notturne) ed i recettori sensibili;
 - dovranno essere riportate ulteriori proposte di bonifica nel caso in cui dai risultati ottenuti a seguito dell'indagine prescritta emergessero superamenti ai limiti prescritti.

19. Le operazioni di maturazione della linea di qualità dovranno essere effettuate all'interno dei biotunnel e la biostabilizzazione della frazione organica e le operazioni di vagliatura con vaglio mobile dovranno essere effettuate nel capannone 0.
20. In attesa della comunicazione sulle nuove previsioni di gestione dell'impianto (con scadenza al 30/09/2024), il gestore **sino al 31/12/2024** può effettuare lo stoccaggio dei sovvalli, del biostabilizzato finito e di quello in attesa di vagliatura anche all'interno dei capannoni E, 1, 2, 3, anche in assenza di aspirazione.
21. Gli stoccaggi della frazione umida dell'impianto 2 e del materiale grezzo devono essere effettuati in capannoni dotati di aspirazione.
22. In attesa della realizzazione del capannone di stoccaggio dei prodotti finiti (scadenza al 31/12/2024), i compost ACM e ACV possono essere stoccati all'interno dei capannoni 1, 2, 3, E, anche in assenza di aspirazione, in quanto situazione migliorativa rispetto allo stoccaggio in esterno.
23. Le operazioni di vagliatura con vaglio fisso (capannone E), successivamente allo spegnimento dell'emissione E1, potranno essere effettuate solo in caso di emergenza (manutenzione/rottura vaglio mobile, ...) **sino al 31/12/2024**, previa tempestiva comunicazione ad Arpae di Modena”.

C) La **prescrizione 1** della **Sezione D2.4** “Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I dell’AIA relativa al quadro delle emissioni è sostituita dalla seguente:

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | E1 est (1 - 2 - 3) Impianto di stabilizzazione (2) e compostaggio (3) ^(b) | E1 ovest (4 - 5 - 6) Impianto di stabilizzazione (2) e compostaggio (3) ^(b) | E2 Sezione ricevimento, miscelazione e biossidazione lato nord sez.aerobica (tunnel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) | E3 Sezione ricevimento, miscelazione e biossidazione lato sud sez. aerobica (tunnel 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) | E4-1 - E4-2 Sezione ricevimento, movimentazione scarico rifiuti sez. anaerobica + aerazione box ventilatore + vasca 6 raccolta percolato (ex E20) |
|--|---|--|--|---|--|
| Messa a regime | emissione sospesa ^{(a) (o)} | | a regime | a regime | entro il 30/06/2024 ^{(a) (o)} |
| Portata massima (Nm ³ /h) | 185.500 ^{(b) (c)} | | 38.000 | 38.000 | 63.500 ^(c) |
| Altezza minima (m) | 9 cad ^(a) | | 9,5 | 9,5 | 9 cad ^(a) |
| Durata (h/g) | 24 | | 24 | 24 | 24 |
| Odori (UO/m ³) | 300 ^(d) | | 300 ^(d) | 300 ^(d) | 300 ^(d) |
| Impianto di depurazione | 3 ^(b) Scrubber + biofiltro | | Scrubber + biofiltro | Scrubber + biofiltro | Scrubber + biofiltro |
| Frequenza autocontrolli | Semestrale ^{(a) (f)} : portata, unità odorimetriche ^(e) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT | | Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(e) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT | Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(e) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT | Semestrale ^(f) : portata, unità odorimetriche ^(e) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT |

(a) note per emissioni E1 ed E4 fino a riavvio E1:

L'emissione E1 è sospesa. Preventivamente alla riattivazione dovranno essere realizzate le coperture e l'installazione degli scrubber a monte del biofiltro. Sino a completo spegnimento della stessa (fase transitoria sino al 30/06/2024) l'altezza dell'emissione è di 1,5 m, e gli autocontrolli dovranno essere effettuati con frequenza **bimestrale**.

L'emissione E4 a regime con installazione del solo scrubber senza la chiusura del biofiltro e la realizzazione dei camini, con altezza emissione attuale pari a 1.9 m.

(b) L'emissione E1 è suddivisa a valle in 6 camini (3 per lato) e, fino alla riattivazione delle aspirazioni delle linee A e B, sarà presidiata da 3 scrubber per una portata pari a 143.500 Nm³/h; il 4° scrubber verrà installato con la riattivazione delle linee A e B per le quali è prevista specifica comunicazione secondo quanto prescritto al punto 10 della sezione D2.2 del presente atto.

(c) Somma dei valori di portata misurati sui singoli camini che compongono l'emissione in questione (camini 1-2-3-4-5-6 per

l'emissione E1 e 1-2 per l'emissione E4);

(d) è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto nelle prescrizioni relative alle "Emissioni odorigene" riportate nella Det. n. 3949 del 28/07/22 e ss.mm.ii.

(e) misure da eseguire a monte e valle del sistema filtrante (a monte dello/degli scrubber ed in corrispondenza del/dei camino/i)

(f) Media dei valori misurati sui singoli camini che compongono l'emissione in questione (camini 1-2-3-4-5-6 per l'emissione E1 e camini 1-2 per l'emissione E4);

(°) rif. prescrizioni n.3, 4, 5 e 6 messa in esercizio ed a regime della Det. n. 3849 del 28/07/2022.

L'emissione E1 è suddivisa come segue:

| Area aspirata | Denominazione linea | Ventilatore | collocazione ventilatori e scrubber | Portata Nm ³ /h |
|---|---------------------|-------------|--|----------------------------|
| Fossa stoccaggio attività cessata | Linea A | U801 | lato nord da installare prima della riattivazione delle aspirazioni | 21.000 |
| Selezione e stabilizzazione rifiuto urbano indifferenziato (capannone selezione) funzionante con sola linea di selezione attività cessata | Linea B | U803 | | 21.000 |
| Platea stabilizzazione frazione organica da rifiuto indifferenziato + maturazione frazione organica da raccolta differenziata e rifiuti agroindustriali + stoccaggio materiale grezzo in attesa di vagliatura (linea qualità) + stoccaggio sovvalli legnosi e plastici da vagliatura ammendante + stoccaggio del biostabilizzato in attesa di vagliatura + vagliatura biostabilizzato + stoccaggio biostabilizzato da mandare al recupero + stoccaggio sovvalli da vagliatura biostabilizzato (capannone 1) | Linea C | U901 | lato nord | 30.500 |
| Vagliatura ammendante stoccaggio materiale grezzo in attesa vagliatura (linea qualità) + stoccaggio sovvalli legnosi e plastici da vagliatura ammendante + stoccaggio del biostabilizzato in attesa di vagliatura + vagliatura biostabilizzato + stoccaggio biostabilizzato da mandare al recupero + stoccaggio sovvalli da vagliatura biostabilizzato (capannone vagliatura) | Linea E | U901 | lato sud | 12.000 |
| Capannoni biostabilizzazione e maturazione (capannoni 2 e 3) | Linea D | U902 | lato nord | 101.000 |

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E5 (§) Cogeneratore (780 KWt) | PUNTO DI EMISSIONE E6 Torcia sicurezza | PUNTO DI EMISSIONE E7 Riscaldamento uffici e spogliatoi (109 KW) | PUNTO DI EMISSIONE E8 Gruppo elettrogeno per illuminazione d'emergenza | PUNTO DI EMISSIONE E9 Gruppo elettrogeno di soccorso sezione anaerobica |
|--|---|---|---|---|--|
| Messa a regime | A regime | A regime | A regime | A regime | A regime |
| Portata massima (Nm ³ /h) | 2.800 | 400 (*) | - | - | - |
| Altezza minima (m) | | | - | - | - |
| Durata (h/g) | 24 | emergenza | 8 | emergenza | emergenza |
| Ossigeno di riferimento % | 5% | - | - | - | - |
| Materiale Particellare (mg/Nm ³) | 2 | - | - | - | - |
| Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³) | 450 | - | - | - | - |
| Monossido di carbonio CO (mg/Nm ³) | 500 | - | - | - | - |
| Carbonio organico totale COT (mg/Nm ³) esclusi i composti metanigeni | 100 (**) | - | - | - | - |
| HCl (mg/Nm ³) | 10 | - | - | - | - |

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E5 (§) Cogeneratore (780 KWt) | PUNTO DI EMISSIONE E6 Torcia sicurezza | PUNTO DI EMISSIONE E7 Riscaldamento uffici e spogliatoi (109 KW) | PUNTO DI EMISSIONE E8 Gruppo elettrogeno per illuminazione d'emergenza | PUNTO DI EMISSIONE E9 Gruppo elettrogeno di soccorso sezione anaerobica |
|--|---|---|---|---|--|
| HF (mg/Nm ³) | 2 | - | - | - | - |
| Impianto di depurazione | Catalizzatore ossidante | - | - | - | - |
| Frequenza autocontrolli | Semestrale: <i>portata</i> , materiale particellare, COT (media oraria), HCl, HF, NOx (come NO ₂), CO (°) | - | - | - | - |

(§) limiti definiti ai sensi del DM 05/02/98

(*) portata ingresso biogas

(**) esclusi composti metanigeni come previsto dall'All. I Parte Quinta Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.

(°) il Gestore deve effettuare le analisi sul biogas tese a verificare le caratteristiche di cui al punto 2 dell'Allegato 2 Suballegato 1 al D.M. 5/2/98 per i parametri: Metano (minimo 30% in volume), H₂S (Max 1,5 % in volume), P.C.I. (sul tal quale 12.500 kJ/Nm³)

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTI DI EMISSIONE E10 - 11 torrino aerazione di emergenza sezione anaerobica | PUNTI DI EMISSIONE E12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 Valvole di sovrappressione tunnel digestione anaerobica | PUNTO DI EMISSIONE E19 Officina | PUNTO DI EMISSIONE E21 Valvola di sotto e sovrappressione fermentatore lato est |
|--|--|---|------------------------------------|--|
| Messa a regime | A regime | A regime | A regime | A regime |
| Portata massima (Nm ³ /h) | 20.000 cad. | - | 2.550 | - |
| Altezza minima (m) | 9,3 | 7 | 7 | 5 |
| Durata (h/g) | emergenza | emergenza | 1 | emergenza |
| Materiale Particellare (mg/Nm ³) | - | - | 2 | - |
| Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³) | - | - | 5 | - |
| Monossido di carbonio CO (mg/Nm ³) | - | - | 10 | - |
| Impianto di depurazione | - | - | filtro a cartucce | - |
| Frequenza autocontrolli | - | - | Annuale: portata, polveri | - |

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E22 Valvola di sotto e sovrappressione vasca 6 | PUNTO DI EMISSIONE E23 Centrale termica a supporto cogeneratore (276 KW) (*) | PUNTO DI EMISSIONE E24 Caldaia riscaldamento corridoio tecnico (28 KW) | PUNTO DI EMISSIONE E25 Armadio bombole + taratura rilevatori gas | PUNTO DI EMISSIONE E26 Maturazione rifiuti compostaggio e vagliatura | PUNTO DI EMISSIONE E27 copertura del biofiltro e realizzazione dei 2 camini di 9 m d'altezza |
|--|--|---|---|---|---|---|
| Messa a regime | A regime | A regime | A regime | A regime | A regime | entro il 31/12/2024 (°) |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Portata massima (Nm ³ /h) | - | - | - | min. 500 solo armadio max 3.500 armadio+cappa | 41.000 | 21.000 |
| Altezza minima (m) | 8 | 3 | - | 3,5 | 10 | 7 |
| Durata (h/g) | emergenza | 24 in caso di emergenza | saltuaria (max 2 mesi all'anno) | 24 per 500/saltuaria per 3.500 | 24 | 24 |
| Odori UO/m ³ | - | - | - | - | 300 ^(d) | 300 ^(d) |
| Impianto di depurazione | - | - | - | - | Scrubber + biofiltro | Scrubber + biofiltro |
| Frequenza autocontrolli | - | - | - | - | Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(e) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT | Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(e) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT |

(°) rif. prescrizioni n. **3, 4, 5 e 6** messa in esercizio ed a regime della Det. n. 3849 del 28/07/2022.

(d) è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto nelle successive prescrizioni relative alle **"Emissioni odorigene"** riportate nella Det. n. 3949 del 28/07/22 e ss.mm.ii.

(e) misure da eseguire a monte e valle del sistema filtrante (a monte dello/degli scrubber ed in corrispondenza del/dei camino/i)

(*) alimentato a metano

L'emissione E26 è generata dall'aspirazione delle seguenti attività:

| Area aspirata | Denominazione linea | Ventilatore |
|---|---------------------|-------------|
| Platea maturazione rifiuti da raccolta differenziata e agroindustriali + vagliatura biostabilizzato + stoccaggio biostabilizzato + stoccaggio sovvalli da vagliatura biostabilizzato + stoccaggio sopravaglio dell'ammendante + stoccaggio materiale grezzo in attesa di vagliatura (linea qualità) + stoccaggio compost vagliato in attesa di collocazione presso gli utilizzatori (capannone 0) | Linea F | U804 |

D) la **Sezione D2.8** "Gestione rifiuti" dell'Allegato I dell'AIA è modificata come di seguito indicato:

- la **prescrizione 4** è sostituita dalla seguente:

"I rifiuti classificati speciali non pericolosi per i quali è autorizzata la messa in riserva R13 ed i quantitativi massimi istantanei da rispettare sono riportati nella seguente tabella:

| Codice EER | Descrizione | Quantitativo massimo istantaneo |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 04 02 21 | Rifiuti da fibre tessili grezze | 30 t/ 150 mc |
| 04 02 22 | Rifiuti da fibre tessili lavorate | |
| 15 01 06 | Imballaggi in materiali misti | 300 t/750 mc |
| 15 01 07 | Imballaggi in vetro | |
| 20 01 02 | Vetro | |
| 19 12 07 | Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | 5.000 t/10.750 mc |
| 20 01 38 | Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | |
| 20 02 01 | Rifiuti biodegradabili | |
| 20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 86 t/98 mc |

- per la **prescrizione n. 12** sono confermate le modalità di gestione relative ai vagli (fisso e mobile) prescritte nella precedente sezione D2.2 del presente atto;

- il **punto a) della prescrizione 21** è sostituito dal seguente:

“I rifiuti ingresso ritirati da terzi (destinati all'operazione R3 all'interno dell'installazione) sono le seguenti:

| Tipo di rifiuto | Modalità di stoccaggio | Quantitativo massimo istantaneo autorizzato | |
|--|--|---|-----|
| | | mc | t |
| Frazione organica da raccolta differenziata, scarti agroindustriali, parte di rifiuti urbani e simili non compostata | Piazzole in c.a. all'interno della sezione di ricevimento, miscelazione capannone biotunnel aerobici | 97 | 89 |
| | Piazzola in c.a. e area dedicata all'interno del capannone | 560 | 500 |
| Rifiuti lignocellulosici tal quali e triturati | Piazzale scoperto in c.a. | 250 | 500 |

- il **punto a)** della **prescrizione 23** è eliminato;
- la **prescrizione 24** è sostituita dalla seguente:

“Relativamente alle operazioni di messa in riserva R13:

- a) tutti i rifiuti presenti all'interno dell'impianto che sono destinati alla messa in riserva R13 devono essere identificati con relativo codice EER e separati fisicamente mediante paver o altre strutture idonee;
- b) la zona di stoccaggio in R13 dei rifiuti lignocellulosici, compresa anche la riduzione volumetrica da effettuarsi tramite tritovagliatura, è identificata nella planimetria degli stoccaggi (Allegato 3D) nelle aree M5 e M5D;
- c) la zona di stoccaggio R13 della forsu (20 01 08) è identificata nell'area M4a riportata nell'Allegato 3D;
- d) il rifiuto EER 15 01 06 “imballaggi in materiali misti” deve provenire dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati ed essere costituito solo da vetro e lattine in quantità variabile (vista la provenienza è ammessa una piccola quota marginale di impurezze);
- e) è consentita la messa in riserva R13 dei rifiuti codice EER 15 01 06 “imballaggi in materiali misti”, EER 15 01 07 “imballaggi in vetro” e codice EER 20 01 02 “vetro”. Il rifiuto (vetro) deve essere stoccato in apposita area delimitata da elementi prefabbricati autostabili e portanti di altezza pari a 4 metri. Sul lato libero dell'area di stoccaggio deve essere presente un canale di drenaggio prefabbricato con griglia a fessure in ghisa raccordata al pozzetto sedimentatore/disoleatore e, quindi, con la rete fognaria dell'impianto;
- f) i rifiuti codice EER 15 01 06 (imballaggi in materiali misti), EER 15 01 07 (imballaggi in vetro) e EER 20 01 02 (vetro) dovranno essere destinati a impianti di recupero (operazioni da R1 a R12 diverse da R13).
- g) presso l'impianto è ammessa l'operazione di messa in riserva R13 in cassoni con coperchio per i rifiuti codici EER 04 02 21 “rifiuti da fibre tessili grezze” e 04 02 22 “rifiuti da fibre tessili lavorate”.

- E) la **prescrizione 2** della **Sezione D2.9** “End of Waste (EoW)” dell'Allegato I dell'AIA, è sostituita dalla seguente:

“Nell'area esterna (individuata Allegato 3D “Planimetria stoccaggi” - Ottobre 2023) è consentito lo stoccaggio dell'ammendante compostato misto in attesa di commercializzazione per un quantitativo massimo istantaneo pari a 4.000 t e di ammendante compostato verde per un quantitativo istantaneo pari a 2.000 t. **Entro il 31/12/2024** i

materiali dovranno essere depositati all'interno del capannone di stoccaggio degli ammendanti (ACM e ACV) che dovrà essere dotato di aspirazione ed idoneo trattamento delle arie esauste. La Planimetria stoccaggi Allegato 3D - Ottobre 2023 può ritenersi rappresentativa della condizione di esercizio "normale". Per il periodo in cui l'emissione E1 rimarrà disattivata, si dovrà fare riferimento alle condizioni e prescrizioni specifiche per gli stoccaggi riportate nel presente atto".

- di stabilire che il gestore **entro 90 giorni** dalla data di rilascio del presente atto è tenuto a prestare garanzia finanziaria a favore di Arpae – Direzione Generale Bologna per l'importo di seguito riportato:
 - **€ 758.240,00** (settecentocinquantottomiladuecentoquaranta/00) Euro relativamente alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi (impianto 4 - operazione R13) (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate - 5.416 t per 140,00 €/ton).

La garanzia finanziaria è applicata a ciascuna operazione indipendente, cioè non funzionale ad altre, effettuata presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- appendice alle garanzie già prestate in riferimento al presente atto.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte di ARPAAE, previa integrazione accettata dalle parti.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Ente garantito, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

La garanzia finanziaria può essere svincolata in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto per la presentazione della garanzia finanziaria l'Autorità Competente provvederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione di cui sopra.

ARPAE di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria. La lettera di accettazione deve essere conservata assieme alla presente AIA.

determina inoltre

- di stabilire che il presente provvedimento ha la medesima validità della Determinazione n. 3849 del 28/07/2022 e s.m.;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3849 del 28/07/2022 e s.m., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta AIMAG S.p.A. e al Comune di Carpi tramite lo Sportello Unico dell’Unione dei Comuni Terre d’Argine;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

L’INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.